



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2012

=====

ADDI' 02/11/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 541

Oggetto:

Modifica della D.G.R. 28 del 26/01/2012 "Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. Indirizzi per la concessione dei contributi."



541 - 2 NOV. 2012 *Pr*

Oggetto: Modifica della D.G.R. 28 del 26/01/2012 "Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. Indirizzi per la concessione dei contributi."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3, concernente: "Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 26/01/2012, pubblicata sul B.U.R.L. del 21/02/2012, con la quale, in particolare, sono stati fissati i principali criteri applicativi della l.r. n.3/2001 di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 48464/DA/10/23 del 02/02/2012 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura trasmetteva all'Area Coordinamento per la normativa Europea - Aiuti di Stato e procedure di infrazione la D.G.R. n.28 del 20/01/2012 per il seguito di competenza;

CONSIDERATO che la Regione Lazio il 2/4/2012 ha attivato, attraverso il sistema SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato), la procedura di notifica alla Commissione Europea del regime di aiuti di cui alla D.G.R. n.28 del 20/01/2012, rubricata al N. SA34623 (2012/N);

VISTA la nota Rif. ARES (2012) 597594 del 16/05/2012 con cui la Commissione Europea richiede alle autorità italiane chiarimenti sul regime di garanzia notificato con riferimento in particolare alle modalità di calcolo del premio previsto dall'art. 5 dell'allegato alla l.r. n.3/2011 e al rispetto delle condizioni stabilite al punto 3.4, lettere d), e) ed f) della comunicazione sulle garanzie;

VISTA la nota prot. n. 323280 del 23/07/2012 con cui la Regione Lazio propone alla Commissione Europea l'apporto di alcune modifiche agli artt. 2, 5 e 10 dell'allegato alla D.G.R. n. 28 del 26/01/2012 al fine di escludere, per il regime di garanzia di cui sopra, la presenza di aiuti di Stato;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 6874 final del 26/09/2012 con cui la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della parte della misura notificata relativa al sostegno all'assistenza tecnica, in quanto compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (in appresso "TFUE"), e ha stabilito che la parte della misura relativa alle garanzie non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;



RITENUTO, pertanto, necessario apportare all'Allegato della D.G.R. n. 28 del 26/01/2012 "Indirizzi per la concessione dei contributi" le seguenti modifiche, in quanto concordate con la commissione europea e da questa poste a base della decisione sopra citata:

all'art. 2, la soppressione dell'ultimo comma: "La garanzia potrà essere prestata dai Consorzi per le sole operazioni contemplate in regime di aiuti europei, nazionali o regionali regolarmente autorizzati dalla Commissione.";

- all'art. 5, la completa sostituzione del testo con il seguente:

"Ai sensi della l.r. 3/2011, i Consorzi, nel concedere la garanzia alle imprese, devono rispettare la "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie" (2008/C 155/02), pubblicata sulla GUUE C155 del 20 giugno 2008 (di seguito denominata Comunicazione). In particolare, i Confidi rispetteranno le condizioni che escludono la presenza di aiuti di Stato elencate ai paragrafi 3.4 e 3.5 e applicheranno premi almeno pari ai premi minimi "esenti" di cui alla tabella del punto 3.3 della Comunicazione, basati sui rating delle imprese.

I Consorzi ammetteranno alle garanzie le imprese comprese tra le classi di rating AAA e B- di Standard & Poor's, o rating equivalenti, secondo la tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione.

I Consorzi che presenteranno domanda per l'accesso ai contributi dovranno trasmettere in via preventiva all'amministrazione regionale le Convenzioni stipulate con il ceto bancario. Dovranno essere comunicate anche le eventuali variazioni delle citate Convenzioni."

- all'art. 10, la sostituzione della parola "aiuto" con la parola "garanzia";

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del

RITENUTO che il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità e urgenza;

All'unanimità

DELIBERA

di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di apportare all'allegato della D.G.R. n.28 del 26/01/2012 le seguenti modifiche:

- all'art. 2, la soppressione dell'ultimo comma: "La garanzia potrà essere prestata dai Consorzi per le sole operazioni contemplate in regime di aiuti europei, nazionali o regionali regolarmente autorizzati dalla Commissione.";

- all'art. 5, la completa sostituzione del testo con il seguente:

"Ai sensi della l.r. 3/2011, i Consorzi, nel concedere la garanzia alle imprese, devono rispettare la "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie" (2008/C 155/02), pubblicata sulla GUUE C155 del 20 giugno 2008 (di seguito denominata Comunicazione). In particolare, i Confidi rispetteranno le condizioni che escludono la presenza di aiuti di Stato elencate ai paragrafi 3.4 e



541 - 2 NOV. 2012 R

3.5 e applicheranno premi almeno pari ai premi minimi "esenti" di cui alla tabella del punto 3.3 della Comunicazione, basati sui rating delle imprese.

I Consorzi ammetteranno alle garanzie le imprese comprese tra le classi di rating AAA e B- di Standard & Poor's, o rating equivalenti, secondo la tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione.

I Consorzi che presenteranno domanda per l'accesso ai contributi dovranno trasmettere in via preventiva all'amministrazione regionale le Convenzioni stipulate con il ceto bancario. Dovranno essere comunicate anche le eventuali variazioni delle citate Convenzioni."

- all'art. 10, la sostituzione della parola "aiuto" con la parola "garanzia".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 05 NOV. 2012



10/11/2012 10:11:11